

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1597

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2002

Disciplina delle società tra professionisti

ONOREVOLI SENATORI. – Da molto tempo è maturata la convinzione della necessità di disciplinare legislativamente le società tra professionisti.

Numerosi disegni di legge si sono succeduti nel tempo. Si ricordano: Viviani, atto Senato n. 1102 del 1973 (ottenne l'approvazione al Senato ma non venne discusso alla Camera); Viviani, atto Senato n. 77 del 1976 (venne approvato al Senato ma non andò in votazione alla Camera); Bausi, atto Senato n. 246 del 1979; Della Porta, atto Senato n. 324 del 1979; La Russa, atto Camera n. 3386 del 1986 (lo stesso progetto fu presentato al Senato con il n. 1647 del 1986); Becchetti, atto Camera n. 2004 del 1986 (per la sola professione di ingegnere); Righi, atto Camera n. 898 del 1987; Zanella, atto Senato n. 1170 del 1988 (lo stesso progetto fu presentato alla Camera da Borgoglio con il n. 2949 del 1988); Marzo, atto Camera n. 4565 del 1990; Ferrari, atto Camera n. 5429 del 1991; Torchio, atto Camera n. 690 del 1992; Biondi, atto Camera n. 824 del 1992; Carpenedo, atto Senato n. 1170 del 1993; Carpenedo, atto Senato n. 87 del 1994.

I disegni di legge Carpenedo (atto Senato n. 1170 del 1993 e atto Senato n. 87 del 1994) appaiono i più completi. Ad essi si è ispirato il disegno di legge che viene ora presentato, che ne ricalca gran parte delle disposizioni con parziali modifiche o integrazioni, suggerite dai dibattiti tenutisi dopo la loro presentazione. Dei disegni di legge Carpenedo viene condivisa la relazione, alla quale si aggiungono alcune considerazioni.

Salvo i primi due disegni Viviani, discussi e approvati al Senato, nessun altro disegno di legge è stato discusso e approvato in almeno uno dei rami del Parlamento.

Vi è da chiedersi perché vi siano state tante difficoltà per approvare una riforma che, superando la vecchia disciplina limitatrice contenuta nell'articolo 2232 del codice civile e nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, consentisse e disciplinasse le società tra professionisti.

Non sopravvivono certo contrarietà di rilievo alla ammissibilità delle società tra professionisti nelle categorie interessate, perché le contrarietà espresse in passato da alcuni ordini professionali debbono ora considerarsi superate.

Vi può essere stata una insufficiente convinzione nel Parlamento della necessità della nuova legge. Essa viene però ora coralmente invocata dai liberi professionisti sia per consentire una organizzazione moderna del loro lavoro, sia per consentire ai liberi professionisti italiani di competere ad armi pari con i colleghi degli altri stati dell'Unione europea.

Un motivo, in parte valido, di ostacolo alla approvazione della legge potrebbe essere consistito nella inadeguatezza delle proposte che sono state presentate. Probabilmente nessuna di queste proposte è apparsa idonea a risolvere tutte le questioni che la disciplina delle società tra professionisti comporta.

Appare dunque opportuno, attraverso un riesame critico delle vecchie proposte, verificare se una impostazione del tutto nuova del tema può portare a un risultato positivo.

* * *

Può oggi apparire superflua una dimostrazione della necessità di una legge, che disciplini le società tra professionisti, ma è utile una enunciazione delle ragioni di questa

necessità per dimostrare l'urgenza dell'intervento del legislatore:

a) è necessaria la struttura societaria per le esigenze organizzative delle libere professioni in modo moderno e competitivo nell'ambito europeo;

b) è necessaria una particolare disciplina legislativa, perché devono essere modificate molte disposizioni legislative e un regolamento è inidoneo allo scopo;

c) è necessario che una nuova legge affronti e risolva tutte le questioni poste da questo particolare tipo di società.

Finora, nei vari progetti presentati, i proponenti sono partiti dalla considerazione della possibilità che la società tra professionisti possa essere costituita secondo uno dei tipi di società già disciplinati dal codice civile.

Vi è stata inizialmente una tendenza a favore della società semplice. Successivamente sono stati presentati progetti con la previsione della utilizzazione di ogni tipo di società, anche quelle di capitali. È stata prevista, ma senza la necessaria chiarezza, una differenziazione tra le varie professioni, per quanto riguarda la possibilità della costituzione secondo tipi di società di capitali.

Nella maggioranza dei progetti presentati erano formulate alcune norme particolari per le società tra professionisti, con un prevalente rinvio a norme sulle società disciplinate dal codice civile. I risultati di questo metodo di impostazione della disciplina legislativa delle società tra professionisti appare insoddisfacente. Troppe questioni risultano irrisolte e, nel complesso, tutte le proposte hanno manifestato una evidente inidoneità a soddisfare le esigenze organizzative delle varie libere professioni.

Di qui l'opportunità della previsione di una nuova società tipica, con una autonoma e completa disciplina. Sotto questo profilo, assume valore indicativo del carattere del disegno di legge che viene presentato il penultimo articolo, ove si prevede la inclusione

nell'articolo 2249 del codice civile di un riferimento a un nuovo tipo di società: la società tra professionisti, disciplinata con legge speciale.

* * *

La previsione di un nuovo tipo di società, da affiancare ai tipi di società ora disciplinati dal codice civile, offre molteplici vantaggi, perché con esso:

a) si può cercare di risolvere meglio ogni questione particolare delle società tra professionisti;

b) si superano tutte le esigenze di norme di rinvio per la disciplina residuale delle società tra professionisti, per quanto non previsto nella nuova legge regolatrice;

c) alcune categorie di liberi professionisti ritengono opportuno poter far ricorso alla struttura delle società di capitali, in particolare per quei casi in cui vi è l'esigenza di maggiori apporti patrimoniali. Anche per i casi in cui si ritenga possibile costituire società in forma diversa da quella della società tipo tra professionisti, diventa opportuno il rinvio alla disciplina particolare di questo tipo di società per risolvere tutte le questioni che l'esercizio societario di una libera professione comporta.

La disciplina, dunque, di una nuova società tipica si giustifica per le tante caratteristiche peculiari dell'attività libero-professionistica. Appare pertanto preferibile prevedere una disciplina completa delle società tra professionisti, piuttosto che ricorrere a norme di rinvio ad altri tipi di società, che mal si adeguano all'esercizio del lavoro libero-professionistico.

* * *

Si possono esaminare, in sintesi, varie questioni particolari che si pongono per le società tra professionisti: dall'esame di questo elenco risulta confermata l'opportunità della nuova società tipica.

1) Appare innanzitutto necessario il superamento del carattere personale delle prestazioni del libero professionista, così come attualmente previsto nell'articolo 2232 del codice civile. L'esigenza che la prestazione sia eseguita personalmente dal libero professionista costituisce tuttora una delle ragioni che fanno dubitare della validità giuridica delle società tra professionisti, le quali comportano che l'esecuzione della prestazione professionale possa essere compiuta impersonalmente da parte della collettività dei soci oppure indifferentemente da uno di essi.

2) Quando l'incarico professionale viene conferito ad una società, il mandato assume aspetti del tutto particolari perché, in linea di fatto, esso può essere conferito a tutta la società o al singolo socio. È dunque necessario precisare che, in entrambi i casi, il soggetto obbligato è la società, anche se le prestazioni vengono eseguite da un singolo socio o da più soci, dovendosi anche prevedere la possibilità che la società ricorra a collaboratori non soci. Per qualche professione (quella d'avvocato, per esempio), è necessario precisare che il mandato conferito alla società è da considerarsi equivalente, ai fini della rappresentanza processuale, al mandato conferito a ciascuno dei soci (e ciò vale per ogni tipo di processo in cui anche altre categorie professionali possono svolgere attività difensiva, come ad esempio nel processo tributario).

3) Poichè il contratto viene stipulato dal cliente con la società e la società si compone di più professionisti, è necessario fissare criteri per la determinazione della retribuzione. Questa deve pur sempre far riferimento alle tariffe professionali, salvo accordo diretto tra cliente e società, come del resto è previsto nell'articolo 2233 del codice civile. L'applicazione delle tariffe va fatta come se la prestazione fosse eseguita da un solo professionista, anche quando in realtà vi è la collaborazione di più soci nel compimento della prestazione.

La determinazione del compenso in misura superiore a quanto la tariffa prevede per il singolo professionista, quando l'esecuzione della prestazione sia compiuta da più professionisti, deve essere il frutto di uno specifico accordo. E ciò in particolare quando le prestazioni compiute abbiano un carattere di interprofessionalità e vi sia stata la collaborazione di iscritti ad albi differenti (per esempio, avvocati e commercialisti oppure ingegneri, geologi e architetti, eccetera).

4) In una società tra professionisti è importante considerare, in modo particolare, la ipotesi di conferimenti di capitali. Questi conferimenti possono essere necessari soprattutto quando la società deve disporre di rilevanti mezzi. Per il caso di conferimenti di capitale, occorre prevedere la disciplina della loro autonoma remunerazione, sia per esigenze di carattere fiscale e previdenziale (essendo necessario distinguere il reddito derivante da lavoro e il reddito derivante da capitale), sia per facilitare l'ingresso in società dei giovani, che possono non disporre del capitale necessario per entrare a farne parte. L'accertamento e la distribuzione degli utili pongono problemi del tutto particolari, dovendosi tener conto anche dell'esigenza di differenziare la retribuzione del capitale dalla retribuzione del lavoro.

5) Appare opportuno prevedere che il voto in assemblea sia paritario, per non attribuire prevalenza a chi abbia eseguito apporti di capitale, dovendosi invece ritenere più qualificante l'apporto compiuto con le prestazioni di lavoro.

6) Del tutto caratteristica deve essere la disciplina per l'entrata di nuovi soci nella società, tenuto conto della necessità della fiducia particolare che deve legare i soci di una società tra professionisti. Il recesso del socio e le conseguenze della sua morte richiedono pure una disciplina del tutto particolare.

7) Bisogna prevedere le vicende del rapporto contrattuale quando un nuovo socio entra in società con il conferimento, tra gli altri, di tutti i contratti per prestazioni profes-

sionali in corso; così come bisogna prevedere che cosa succede, per questi contratti, quando un socio esce dalla società. Tutto ciò tenendo conto che non si tratta di contratti di natura commerciale che possano essere facilmente trasferibili, perché vi è sempre la volontà del cliente, a cui si deve dare un rilievo prevalente per quanto riguarda la prosecuzione del rapporto contrattuale e la persona del professionista che deve proseguire nella esecuzione delle prestazioni.

8) Per quanto esposto in precedenza è evidente l'importanza che la legge contenga una chiara disciplina delle questioni previdenziali e fiscali. Nella maggior parte dei progetti presentati le questioni fiscali e previdenziali non vengono neppure affrontate, mentre l'indeterminatezza, in questi campi delicati, può creare difficoltà interpretative di notevole gravità.

9) Di grande rilievo è l'esigenza di chiarire gli aspetti della responsabilità, distinguendo quella del singolo professionista, di fatto esecutore della prestazione, e quella della società. L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile deve rendere meno rilevante il problema della responsabilità per le obbligazioni sociali.

10) Una società tra professionisti ha caratteristiche organizzative del tutto particolari, che possono essere diverse anche tra i vari tipi di società e per il vario modo di costituirle. Per questa ragione è necessario che vi siano norme di massima che soddisfino, secondo criteri di carattere generale, le esigenze delle società tra professionisti; mentre, al contempo, è anche necessario prevedere un'ampiezza di variabilità della disciplina organizzativa da affidare alle specificazioni degli statuti: da ciò la frequenza di norme di rinvio alla disciplina statutaria per ogni singola società.

11) Anche per quanto riguarda il modo di formazione dei bilanci sono opportune specificazioni. Solo se si imposta la nuova legge per le società tra professionisti in modo che si abbia un nuovo tipo di società, autonomo rispetto ai tipi disciplinati dal codice civile, si riesce ad affrontare tutta la tematica che questo tipo di società comporta. Il presente disegno di legge risolve in modo adeguato tutte le esigenze poste dal lavoro associato di più liberi professionisti. E ciò proprio per la completezza della disciplina in esso contenuta, senza rinvii, che sarebbero fonte di equivoci e di dubbi interpretativi.

Non si deve considerare, e ciò del resto è ovvio, come definitivo e immodificabile il contenuto delle singole previsioni di questo disegno di legge. Il disegno, però, può considerarsi quanto meno un elenco degli argomenti da trattare e delle questioni da risolvere.

È auspicabile che la costituzione delle società tra professionisti venga finalmente e con sollecitudine approvata dal Parlamento. Occorre evitare che un argomento difficile quale quello delle società tra professionisti debba essere risolto con regolamento, a rischio di illegittimità; e non sembra neanche opportuno che si provveda con delega, come proponevano i disegni di legge quadro per le libere professioni presentati nella XIII legislatura (atto Camera n. 5092 e atto Senato n. 2856).

Lo schema della legge quadro sull'argomento delle società tra professionisti è troppo schematico e non soddisfacente nel contenuto, per cui è di gran lunga preferibile che il Parlamento anticipi l'approvazione della legge quadro con una disciplina apposita delle società tra professionisti, che sia corrispondente alla esigenza del nuovo istituto, alle aspettative delle professioni interessate e agli interessi della collettività degli utenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Regole generali)

1. Gli iscritti agli albi, elenchi o registri previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire tra loro società per svolgere in comune una identica attività professionale, a cui sono abilitati, o attività professionali diverse, purchè vi sia compatibilità tra le stesse secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, previo parere vincolante degli ordini e dei collegi professionali interessati.

2. Le società tra professionisti (STP) possono essere costituite esclusivamente secondo il tipo disciplinato dalla presente legge, salvo quanto stabilito nell'articolo 4.

3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali, in genere, e delle singole professioni, in quanto compatibile.

4. La partecipazione del socio alla società è sempre a titolo esclusivamente personale, indipendentemente dal regime patrimoniale della sua famiglia.

Art. 2.

(Responsabilità della società)

1. La STP risponde con il proprio patrimonio in via principale di tutte le obbligazioni assunte.

2. La STP non è soggetta a fallimento.

Art. 3.

*(Responsabilità dei soci
per le obbligazioni sociali)*

1. I soci sono tra di loro solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni contratte dalla società, in via sussidiaria rispetto ad essa.

2. Per il compimento di adempimenti particolari, quali quelli previsti dalla normativa fiscale, previdenziale, per la sicurezza dei lavoratori e per la tutela dell'ambiente, possono essere designati soci responsabili, con esonero degli altri dalla responsabilità personale.

3. Per la responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta, trova applicazione esclusivamente la disciplina speciale dell'articolo 33.

Art. 4.

*(Società tra professionisti esercenti
professioni tecniche)*

1. Le STP esercenti professioni tecniche individuate con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini ed i collegi professionali interessati, possono essere costituite anche in forma di società a responsabilità limitata, di società in accomandita semplice o per azioni e di società cooperative.

2. Alle società di cui al comma 1 si applicano le particolari disposizioni degli articoli 36, 37 e 38 e in ogni caso, in quanto applicabili, gli articoli 1, commi 1 e 3, 7, 8, comma 2, 9, commi 3, 4 e 5, 11, 12, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

Art. 5.

(Necessità del titolo professionale per i soci)

1. Possono essere soci di una STP solo coloro che sono iscritti negli albi, elenchi o re-

gisti professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, previsti nello statuto della STP.

Art. 6.

(Numero massimo di soci)

1. La STP può essere costituita con un numero di soci non superiore ad un ventesimo degli iscritti in ciascun albo, elenco o registro di appartenenza dei soci.

2. In ogni caso la STP può comprendere fino a dieci soci, anche iscritti in un solo albo, elenco o registro.

Art. 7.

(Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali)

1. Gli ordini e i collegi professionali esercitano nei confronti degli iscritti componenti di STP i poteri e le funzioni previste dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare, essi tutelano la dignità della professione e assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma societaria.

2. La violazione delle norme della presente legge e dei patti sociali può costituire infrazione disciplinare.

Art. 8.

(Costituzione della società)

1. La costituzione della STP deve essere stipulata per scrittura privata autenticata o per atto pubblico.

2. L'oggetto sociale deve essere limitato alle attività professionali di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 9.

(Ragione sociale)

1. La ragione sociale contiene il nome di uno o più soci, la denominazione: «Società tra professionisti» e l'indicazione dell'attività svolta dalla STP con riferimento alla professione dei soci.

2. Nei contratti e negli atti delle STP sono indicate la ragione sociale e la sede.

3. È consentita l'indicazione di settori di attività o specialistici, nell'ambito delle varie professioni, per i quali i soci, o alcuni di essi, svolgono prevalentemente la propria opera.

4. Nel caso di morte di soci il cui nome è indicato nella ragione sociale, il nome del socio defunto può essere conservato per non più di dieci anni, salvo che entri a far parte della società altro socio con lo stesso nome.

5. Ascendenti, discendenti e fratelli del socio defunto possono opporsi per gravi motivi all'uso, in qualsiasi modo eseguito, del cognome del defunto, se non vi sono altri soci con lo stesso cognome. L'opposizione si propone con ricorso al tribunale, che decide in camera di consiglio.

6. Nel caso di esclusione o di recesso di un socio, il cui cognome sia compreso nella ragione sociale e qualora non vi siano altri soci con lo stesso cognome, il suo cognome è tolto dalla ragione sociale, salvo il consenso alla sua conservazione da parte del socio receduto o escluso.

Art. 10.

(Contenuto dell'atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo della STP contiene:

a) le generalità dei soci, con la precisazione dell'albo, elenco o registro di appartenenza;

b) il codice fiscale di ciascun socio;

- c) la ragione sociale;
- d) la sede della società;
- e) l'oggetto sociale con la specificazione delle attività professionali esercitate;
- f) le norme per il funzionamento dell'assemblea, quando ne è prescritta l'esistenza;
- g) le norme per la nomina e per la specificazione dei poteri dei soci amministratori e per la loro durata in carica;
- h) l'indicazione di chi rappresenta la società e i suoi poteri;
- i) la durata della società, in mancanza della quale la società si intende costituita a tempo indeterminato;
- l) le norme per la liquidazione della società;
- m) l'eventuale attribuzione ad alcuni soci della qualifica di fondatori e di diritti particolari a essi riconosciuti.

2. All'atto costitutivo è allegato lo statuto contenente tutte le disposizioni generali e particolari che disciplinano la società.

3. Salvo diversa pattuizione, lo statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'assemblea approvata all'unanimità dai soci.

Art. 11.

(Pubblicità)

1. Entro sessanta giorni dalla costituzione della STP, copia dell'atto costitutivo con lo statuto è comunicato al consiglio dell'ordine e del collegio professionale di iscrizione di ciascun socio e del luogo dove ha sede la società.

2. I consigli dell'ordine e dei collegi, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, annotano, ciascuno autonomamente, gli atti di cui al comma 1 in appositi registri allegati ai rispettivi albi, elenchi e registri, e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla società.

3. Il diniego di iscrizione è impugnabile dinanzi al consiglio nazionale dell'ordine o

del collegio che ha rifiutato l'iscrizione, nelle forme delle impugnazioni avverso il rifiuto di iscrizione del singolo professionista.

4. Di ogni iscrizione nei registri di cui al comma 2 è fatta annotazione nel fascicolo personale di ogni professionista, ove è conservata copia aggiornata dello statuto sociale.

5. Gli albi, gli elenchi e i registri professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di STP.

6. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono un registro delle STP in cui trascrivono i dati essenziali di ciascuna società, secondo le norme proprie delle società commerciali, e mettono tali dati a disposizione di chiunque secondo le stesse norme.

7. Le delibere dei consigli dell'ordine e dei collegi, di cui al comma 2, sono depositate in copia, autenticata dal presidente o dal segretario, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la sede della società. Dal giorno del deposito la società si intende regolarmente costituita.

Art. 12.

(Esercizio professionale dei soci e sua esclusività per le società)

1. I soci devono svolgere la loro attività professionale per conto della STP con la dovuta diligenza.

2. I professionisti che fanno parte di una STP forniscono le loro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società, salvo diversa disposizione statutaria per specifiche prestazioni o attività.

3. Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una STP, salvo quelle previste nel comma 3 dell'articolo 35.

Art. 13.

(Conferimenti da parte dei soci)

1. Nell'atto costitutivo possono essere previsti conferimenti da parte dei soci in denaro o in natura.
2. Il valore dei conferimenti in natura deve essere accertato all'unanimità oppure con la procedura prevista dall'articolo 2343 del codice civile.
3. L'atto costitutivo deve contenere i criteri per la determinazione dei profitti derivanti dai conferimenti; questi possono consistere anche in quote degli utili sociali, purchè nell'insieme non superino il 50 per cento dell'utile complessivo della società.

Art. 14.

(Patrimonio sociale)

1. Il patrimonio della società è composto dai conferimenti e dalle riserve.

Art. 15.

(Utili e loro distribuzione)

1. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della società si presume in misura uguale, salvo diversa disposizione dello statuto.
2. Quando, per la divisione degli utili, sono previste clausole che rimettono ai soci la determinazione di essi sulla base di valutazioni del lavoro compiuto, la misura degli utili deve essere determinata dai soci, con atto registrato avente effetto anche ai fini fiscali, entro il termine per la dichiarazione annuale dei redditi. Se nello statuto sono prescritte maggioranze qualificate e queste non vengono raggiunte, gli utili vengono distribuiti nella stessa misura dell'esercizio precedente.

3. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili, salvo la possibilità di accantonamenti in misura non superiore al 20 per cento degli utili derivanti dall'attività lavorativa.

4. Lo statuto può consentire la distribuzione anche periodica e occasionale di acconti, salvo conguaglio a chiusura dell'esercizio.

Art. 16.

(Norme previdenziali e fiscali)

1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

2. I contributi previdenziali soggettivi, dovuti in base al reddito, sono calcolati sull'utile di ciascun socio derivante dall'attività lavorativa.

3. I redditi della società, determinati secondo i criteri di cassa come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione e sono tassati, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali se derivanti dalle prestazioni professionali della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altre fonti reddituali.

4. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono tassati come redditi di capitale.

5. L'atto costitutivo è soggetto a imposta fissa di registro. I conferimenti sono soggetti all'imposta dell'1 per cento sul valore dichiarato, con esclusione del conferimento dei contratti in corso per prestazioni professionali, che è esente da imposta. La società dopo la sua costituzione emette fatture, sia per gli incassi dei crediti ad essa ceduti, sia per gli incassi per le prestazioni iniziate dai

soci prima della costituzione della società. Le regole suddette si applicano anche nel caso di ingresso di nuovo socio in società. L'imposta fissa di registro per ogni ingresso di nuovo socio in società e l'imposta sull'eventuale conferimento si applicano all'atto sottoscritto dal rappresentante della società e dal nuovo socio, attestante il suo ingresso in società e la misura dell'eventuale conferimento.

Art. 17.

(Divieto di investimenti)

1. Alla società tra professionisti non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali, né investimenti delle proprie disponibilità in beni non strettamente utilizzati nell'attività professionale, in titoli privati ovvero in quote di società; non è altresì consentito di dare le predette disponibilità a mutuo, né di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore ai dodici mesi.

2. La società può eseguire investimenti in titoli dello Stato o titoli pubblici ad essi assimilati e può essere proprietaria degli immobili e dei beni mobili registrati, direttamente utilizzati per l'esercizio della sua attività.

Art. 18.

(Cessione dei contratti)

1. La cessione a favore della società dei contratti strumentali, stipulati dal singolo professionista nell'esercizio della professione prima della sua partecipazione a una società, può avvenire entro un anno dal suo ingresso in società o dalla costituzione di questa o dalla sua regolarizzazione ai sensi della presente legge, mediante semplice lettera raccomandata al contraente ceduto, senza possibilità di opposizione da parte di questi.

2. La cessione dei contratti di cui al comma 1 è esente da ogni imposta e tassa.

Art. 19.

(Organi della società)

1. Sono organi della società l'assemblea dei soci e l'amministratore o gli amministratori.

2. L'assemblea provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori, all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili e alla loro distribuzione.

3. Nell'atto costitutivo o nello statuto possono essere attribuiti all'assemblea altri poteri.

4. Ogni socio dispone di un voto. Nello statuto, può essere prevista l'attribuzione di voti multipli ai soci fondatori o ai soci ad essi equiparati.

5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza semplice di voti, salvo diversa maggioranza stabilita dalla presente legge e dallo statuto. Le delibere assembleari devono essere verbalizzate e il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, va trascritto su apposito libro da conservare a cura degli amministratori.

6. La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa norma statutaria.

7. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dallo statuto e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi amministratori.

8. Quando vi sono più amministratori, essi deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, prevale quello del socio più anziano di età. Gli amministratori devono astenersi nelle delibere in cui si trovano in conflitto di interessi.

9. Nelle società con non più di cinque soci, lo statuto può prevedere che i poteri dell'assemblea siano esercitati direttamente dai soci, fatti salvi i criteri per la formazione delle maggioranze per le varie decisioni.

Art. 20.

(Impugnazione delle delibere assembleari)

1. La impugnazione delle delibere assembleari viene proposta nel termine di trenta giorni dal giorno in cui si è svolta l'assemblea, per i soci presenti, o dal giorno della comunicazione, per gli assenti.

2. L'impugnazione si propone con atto notificato alla società contenente la domanda di costituzione del collegio di arbitratori previsto nell'articolo 27. La parte che non accetta la proposta di conciliazione fatta dal collegio deve ricorrere al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Il tribunale decide con rito ordinario.

Art. 21.

(Bilanci e registri contabili)

1. La STP tiene il libro giornale e il libro degli inventari. Essa inoltre tiene tutte le registrazioni contabili obbligatorie ai fini fiscali previste per gli esercenti attività professionali.

2. Il bilancio della STP è redatto secondo i criteri di cassa.

3. Nel bilancio gli utili derivanti dagli impieghi, dai conferimenti e dalle riserve sono tenuti distinti dagli utili derivanti dall'esercizio dell'attività professionale dei soci.

Art. 22.

(Ammissione di nuovi soci e cessione di quota)

1. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea all'unanimità; ove lo statuto non preveda l'assemblea, l'ammissione è approvata con atto sottoscritto da tutti i soci.

2. La quota sociale non può essere ceduta senza il consenso scritto di tutti gli altri soci.

Art. 23.

(Recesso del socio)

1. Il socio può recedere dalla STP, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

2. Se la STP è a tempo determinato e non sussiste una giusta causa per il recesso, lo statuto può prevedere particolari effetti nella determinazione della liquidazione della quota nel caso di recesso compiuto prima della scadenza del termine.

Art. 24.

(Esclusione del socio)

1. Ogni socio può essere escluso per gravi inadempienze o gravi scorrettezze nei confronti degli altri soci o quando sia divenuto, per qualsiasi ragione, incapace di svolgere la propria attività.

2. In mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, l'esclusione è deliberata con la maggioranza dei due terzi dei soci, escludendosi dal computo il socio da escludere.

3. La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo, dall'elenco o dal registro di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla STP.

4. La sospensione di un socio dall'esercizio della professione è causa di esclusione. Se gli altri soci non deliberano l'esclusione, essi in ogni caso impediscono al socio sospeso qualsiasi attività professionale per la durata della sospensione.

5. Lo statuto può prevedere che l'esclusione di un socio fondatore determini lo scioglimento della società.

6. La delibera di esclusione può essere impugnata nei termini e nelle forme stabilite dall'articolo 20 anche se lo statuto non prevede l'assemblea.

Art. 25.

(Morte del socio)

1. Nel caso di morte di un socio, la sua quota viene liquidata agli eredi secondo quanto disposto nell'articolo 27.

2. Lo statuto può prevedere la successione nella quota da parte di eredi aventi titolo per lo svolgimento di una attività professionale contemplata nello statuto.

Art. 26.

(Disposizioni fiscali per la cessazione del rapporto sociale limitatamente a un socio)

1. Nel caso di cessazione del rapporto sociale limitatamente a un socio, le imposte dirette sono dovute dai soggetti che percepiscono il reddito secondo criteri di cassa; gli stessi soggetti emettono fattura.

2. Il trasferimento dei crediti dalla STP al socio cessato è esente da imposta.

3. In relazione alla liquidazione della quota, la restituzione dei conferimenti è soggetta all'imposta dell'1 per cento, mentre la distribuzione delle riserve costituite con l'acantonamento di utili tassati è esente da imposta; in ogni caso non è dovuta imposta per eventuali plusvalenze.

4. Per gli eredi del socio deceduto, il valore della quota è soggetto alla sola imposta di successione.

5. Le somme liquidate al socio receduto o escluso o agli eredi del socio deceduto, che non siano restituzioni di conferimenti o distribuzioni di riserve, costituiscono a ogni effetto spesa per la STP e reddito per il socio receduto o escluso e sono comprese nell'asse ereditario per gli eredi del socio deceduto.

Art. 27.

(Liquidazione della quota del socio uscente)

1. Nel caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, per la liquidazione della quota si applica l'articolo 2289 del codice civile. Non si tiene conto dell'avviamento, salvo diversa disposizione dello statuto.

2. Al socio spetta inoltre la restituzione degli eventuali conferimenti secondo le norme statutarie.

3. Lo statuto può prevedere che la liquidazione delle quote avvenga, per il socio uscente o per i suoi eredi, con l'attribuzione di una quota degli utili sociali per un tempo non superiore a dieci anni.

4. Se non vi è accordo sulla misura delle quote da liquidare e sui termini di pagamento, il ricorso all'autorità giudiziaria è preceduto da una proposta di conciliazione fatta alle parti da un collegio di arbitratori composto da tre membri, di cui uno nominato dalla società, uno dal socio uscente e il terzo dai primi due o, altrimenti, dal presidente del tribunale del luogo ove ha sede la società ai sensi degli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 28.

(Scioglimento)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la deliberazione di sciogliere la società è approvata dall'assemblea dei soci all'unanimità; se lo statuto non prevede l'assemblea, lo scioglimento è approvato con atto sottoscritto da tutti i soci.

2. La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per la sopravvenuta impossibilità di attuare l'oggetto sociale;
- c) per insanabile dissenso tra i soci;

d) per le altre cause previste dallo statuto.

3. Se, decorsi trenta giorni dal verificarsi di una causa di scioglimento della società, l'assemblea non ha deliberato, ciascun socio può chiedere con ricorso la pronuncia di scioglimento al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la società. Il presidente del tribunale decide con decreto, sentiti gli altri soci.

4. Lo scioglimento della società comporta la sua liquidazione secondo quanto previsto nello statuto.

5. Con la delibera di scioglimento della società sono nominati il liquidatore o i liquidatori. Se l'assemblea non provvede entro quindici giorni dalla delibera di scioglimento, la nomina è affidata al presidente del tribunale nelle forme previste dal comma 3.

6. Se lo scioglimento è dichiarato dal presidente del tribunale, la nomina del liquidatore o dei liquidatori è fatta con il decreto di scioglimento.

7. La revoca e la sostituzione del liquidatore o dei liquidatori, se non sono approvate all'unanimità dai soci e qualora sussista una giusta causa, sono disposte dal presidente del tribunale nelle forme previste dal comma 3.

8. La società si scioglie se viene meno la pluralità dei soci ed essa non è ricostituita entro sei mesi.

Art. 29.

(Incarico professionale)

1. L'incarico professionale può essere concesso alla società direttamente oppure attraverso l'incarico conferito al singolo socio, con automatica estensione dei suoi effetti alla società.

2. Quando l'incarico è assunto da una società, la prestazione può essere svolta da ogni socio abilitato in deroga all'articolo 2232 del codice civile.

3. Le incompatibilità dei singoli soci, relative all'assunzione e all'espletamento dell'incarico, si estendono alla STP.

4. Ciascun socio ha il dovere di comunicare alla società eventuali incompatibilità.

5. La procura processuale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 83 del codice di procedura civile, può essere conferita direttamente alla STP comprendente avvocati, ciascuno dei quali può rappresentare la parte in giudizio. La stessa disposizione si applica alla STP comprendente anche altri professionisti abilitati a rappresentare i clienti in ogni tipo di giudizio civile, amministrativo, tributario, disciplinare e simili.

Art. 30.

(Adempimento dell'incarico)

1. La prestazione d'opera da parte della STP deve essere compiuta personalmente dai soci o da professionisti loro collaboratori, ciascuno dei quali deve essere iscritto all'albo, elenco o registro che lo abilita al compimento delle prestazioni da eseguire. Lo statuto può prevedere i criteri per la distribuzione degli incarichi ai soci e può attribuire a uno o più soci il compito di provvedervi.

2. La STP può avvalersi della collaborazione di altri professionisti non soci, purchè la collaborazione sia prevista nello statuto e non sia incompatibile con la natura della prestazione. In tal caso la STP, quando non vi sia rapporto di lavoro subordinato, deve corrispondere ai professionisti collaboratori adeguato compenso per l'attività svolta, tenuto conto delle tariffe professionali. Per le professioni di avvocato e di notaio, la collaborazione da parte di professionisti o di praticanti, anche se continuativa o con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

3. Quando ciò è consentito dall'ordinamento professionale, può essere conferito in-

carico di sostituzione anche a professionista non socio o, nei casi consentiti, a praticante.

4. Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci devono rendere nota la loro appartenenza alla STP.

5. I doveri del segreto professionale e della riservatezza si estendono a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della STP.

Art. 31.

(Vicende del contratto di prestazioni professionali)

1. Gli incarichi professionali e i mandati processuali, in corso di svolgimento alla data di costituzione della società o al momento dell'ingresso di un socio in società, sono trasferiti alla società stessa.

2. La società ne dà a ogni interessato comunicazione immediata e comunque non successivamente alla prima prestazione da compiersi salvaguardando, in ogni caso, l'interesse del cliente.

3. Lo scioglimento della società o la esclusione di un socio sono comunicate immediatamente ai clienti e a chiunque vi abbia interesse.

4. Nel caso di scioglimento della società, l'incarico professionale si trasferisce a favore del professionista che sta eseguendo di fatto la prestazione, salvo diversa richiesta del cliente.

5. Nei casi previsti nel presente articolo, il cliente ha facoltà di recesso senza ulteriori oneri a suo carico, anche se previsti dalle tariffe professionali.

Art. 32.

(Compensi e tariffe)

1. Alle prestazioni fornite dalla STP si applicano, per i compensi, le indennità e le

spese, le norme relative al contratto di prestazioni professionali e le tariffe della professione di chi ha eseguito la prestazione. Se la prestazione è eseguita da più soci, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo diverso accordo con il cliente.

2. Il parere previsto dall'articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alla STP, è dato dal consiglio dell'ordine o dal collegio professionale di appartenenza del professionista che ha eseguito la prestazione.

3. Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente; soltanto in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi, altrimenti è dovuto il compenso per l'attività di un solo professionista e con l'applicazione di una sola tariffa.

4. L'accordo tra cliente e STP prevale sulle tariffe professionali ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile.

Art. 33.

(Responsabilità professionale)

1. La STP è civilmente responsabile per l'attività svolta nei limiti dell'articolo 2226 del codice civile, in solido con i soci che hanno eseguito la prestazione generatrice del danno e fatta salva la disciplina statutaria per i rapporti interni. Nel caso di danno derivante da omissione di attività dovuta, sono responsabili, insieme alla STP, tutti i soci in solido ovvero, qualora siano stati preventivamente nominati e accettati dal cliente, soltanto i soci designati come responsabili della pratica.

2. La STP deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per danni per la responsabilità civile e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta. Il massimale deve essere superiore al volume d'affari complessivo dell'ultimo triennio.

Art. 34.

(Professionisti stranieri)

1. Possono far parte delle STP i professionisti stranieri che hanno diritto di esercitare la professione in Italia, secondo le norme nazionali e comunitarie vigenti.

Art. 35.

(Società straniere)

1. Le STP costituite all'estero possono svolgere attività in Italia attraverso l'opera di soci e di collaboratori abilitati all'esercizio della professione in Italia.

2. La possibilità di istituire sedi in Italia è condizionata al rispetto delle norme della presente legge e di quelle vigenti per l'esercizio in Italia di ciascuna libera professione da parte di cittadini stranieri.

3. I professionisti italiani possono essere soci di STP straniere.

Art. 36.

(Norme speciali per le società a responsabilità limitata)

1. Nelle società a responsabilità limitata, ammesse ai sensi dell'articolo 4, la quota dei soci professionisti deve in ogni caso essere superiore ai due terzi del capitale sociale.

2. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci iscritti in albi, elenchi o registri indicati nello statuto.

3. Le prestazioni professionali di cui all'articolo 2229 e seguenti del codice civile possono essere eseguite solo dai soci iscritti in albi, elenchi o registri, indicati nello statuto, salvo quanto disposto nell'articolo 30.

4. La ragione sociale reca la denominazione: «Società a responsabilità limitata - società tra professionisti (Srl - Stp)».

Art. 37.

(Norme speciali per le società in accomandita semplice e per azioni)

1. Nelle società in accomandita semplice e per azioni, ammesse ai sensi dell'articolo 4, possono essere accomandatari solo i soci iscritti negli albi, elenchi o registri indicati nello statuto.
2. La quota complessiva degli accomandatari deve superare in ogni caso il cinquantuno per cento.
3. I soci accomandatari devono essere in numero non inferiore a cinque.
4. Le prestazioni professionali di cui all'articolo 2229 e seguenti del codice civile possono essere eseguite solo dai soci accomandatari, salvo quanto disposto dall'articolo 30.
5. La ragione sociale reca le denominazioni: «Società in accomandita semplice - società tra professionisti (Sas - Stp)» oppure: «Società in accomandita per azioni - società tra professionisti (Sapa - Stp)».

Art. 38.

(Norme speciali per le società cooperative)

1. Nelle società cooperative, ammesse ai sensi dell'articolo 4, il numero dei soci non può essere inferiore a sei.
2. Sono ammessi come soci solo coloro che sono iscritti negli albi, elenchi o registri, indicati nello statuto.
3. I controlli amministrativi sono esercitati sentiti gli ordini e i collegi professionali.
4. Per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci.
5. Le cooperative tra professionisti non sono soggette a fallimento.
6. L'accantonamento previsto dall'articolo 2536 del codice civile è eseguito nella mi-

sura del 10 per cento del reddito netto complessivo della società.

7. Nella ragione sociale è indicata, dopo il tipo di società cooperativa, la denominazione: «Società tra professionisti (Stp)».

Art. 39.

(Controversie tra soci e tra soci e società)

1. Lo statuto può contenere una clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrittuale per tutte le controversie tra soci o tra soci e società. In tal caso, possono essere attribuite alla competenza arbitrale anche le controversie di cui agli articoli 20, 24 e 27. Se è contenuta nello statuto una clausola compromissoria, è escluso il ricorso al collegio di arbitratori di cui all'articolo 27 e i termini per l'inizio dell'azione sono riferiti all'atto per la costituzione del collegio arbitrale.

2. Qualunque sia il tipo di arbitrato previsto nella clausola compromissoria, sussiste la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per procedimenti urgenti o cautelari.

Art. 40.

(Rinvio normativo)

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto possibile:

a) per le disposizioni fiscali, le norme che disciplinano le libere professioni e, in particolare, le libere professioni esercitate in forma associata;

b) per le disposizioni sostanziali, le norme che disciplinano la società a responsabilità limitata, escluso l'obbligo dei sindaci;

c) nel caso in cui lo statuto non preveda l'assemblea, le norme sostanziali che disciplinano la società in nome collettivo.

Art. 41.

(Limiti per il tipo di società e abrogazione di norme)

1. È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile in forma diversa da quanto previsto nella presente legge.

2. La violazione del divieto determina la nullità delle società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

3. È libera la costituzione di associazioni tra professionisti con effetti soltanto interni tra gli associati. In tal caso, i rapporti professionali con i clienti avvengono a titolo individuale, secondo le regole di ciascuna professione.

4. Sono abrogati:

a) la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

b) l'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

5. All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le società tra professionisti sono disciplinate da apposita legge».

Art. 42.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli atti di trasferimento mobiliari o immobiliari tra soci e società, stipulati entro il secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni imposta e tassa, salvo l'imposta di registro dovuta nella misura dell'1 per cento.

2. Le associazioni o società tra professionisti in qualsiasi modo costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzate entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore secondo le norme in essa previste, con esclusione di qualsiasi imposta, salvo

la registrazione a tassa fissa dell'atto di regolarizzazione. Tutti gli incassi eseguiti dalla società regolarizzata sono da essa fatturati indipendentemente dai precedenti modi di fatturazione.